

CGIL



Articolo 27
i DIRITTI
in **CARCERE**

A cura dell'Area Stato Sociale e Diritti

Aprile 2024

*"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato"
Articolo 27, c. 3, Costituzione*



Articolo 27

I diritti in carcere

“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”

Articolo 27, c. 3, Costituzione

“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. E' quanto sancisce il terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione italiana. Ma quale è la condizione di vita in carcere? Quali reali possibilità di rieducazione e di recupero sociale ci sono in un sistema alle prese con criticità croniche quali sovraffollamento, degrado strutturale, precarie condizioni igienico-sanitarie, mancanza di attività trattamentali, opportunità di lavoro e formazione, carenza di risorse e personale, con spazi invivibili, condizioni spesso disumane e abbandono?

Sin dal suo insediamento, il Governo Meloni ha intrapreso la strada dell'aumento delle fattispecie di reato e dell'inasprimento delle pene (non per i reati fiscali o sulla sicurezza del lavoro), pur in presenza della riduzione del numero dei reati commessi. Una politica securitaria espressione di un populismo penale, destinata solo ad aggravare i nodi irrisolti del sistema penitenziario e ad accrescere tensioni e problemi.

I recenti provvedimenti, dal *“Decreto rave”*, al *“Decreto Caivano”* e da ultimo il disegno di legge sulla sicurezza, aumentano reati e pene con disposizioni dal carattere fortemente identitario. Norme con cui si danno risposte penali a problemi che sono spesso e soprattutto sociali, che non aumentano la sicurezza dei cittadini, mentre mancano completamente politiche volte alla prevenzione.

Le carceri sono piene di poveri, immigrati, tossicodipendenti, persone con problemi di salute mentale. Condizioni di marginalità e vite difficili che dovrebbero trovare altre risposte: nell'istruzione, in un reddito e in un lavoro dignitoso, in percorsi di inclusione, nel sostegno abitativo, nella presa in carico di carattere sociale.

Con queste poche pagine, si vuole contribuire a una maggiore consapevolezza collettiva delle gravi e persistenti criticità in cui versano quei luoghi complessi e difficili che sono le carceri, anche raccogliendo l'invito di Mauro Palma, già Garante nazionale delle persone private della libertà, ad estendere il dibattito pubblico sulla giustizia penale e sulla funzione della pena, sulle risposte necessarie perché si possano perseguire concretamente le finalità rieducative e di recupero, nel rispetto della dignità umana e dei valori costituzionali. Valori che devono essere rispettati, diritti e dignità che devono essere garantiti anche nei luoghi di privazione della libertà, anche per coloro che, in quel luogo, sono meno visibili.

Un'occasione per ragionare del carcere e della sua funzione ma anche delle sue alternative. Per questo occorre aprire una profonda riflessione su come liberare il carcere dalle persone per le quali, anche per le condizioni in cui versano attualmente molte strutture, il carcere non può avere nessuna funzione rieducativa e di recupero sociale: persone con problemi di salute mentale, tossicodipendenti, immigrati irregolari, poveri, detenuti con pene di breve durata e per reati di scarso allarme sociale che potrebbero scontare la pena in luoghi diversi e con un forte legame con il territorio, dove il tempo della privazione della libertà non sia un tempo vuoto, ma tempo investito sull'inclusione, nelle potenzialità della persona, nel reinserimento sociale.

Popolazione detenuta e sovraffollamento.

Nei 189 istituti penitenziari italiani sono presenti 61 mila persone di cui il 31,2% ha cittadinanza straniera. Le donne rappresentano il 4,3% del totale di cui 19 madri con figli al seguito. E' quanto risulta dagli ultimi dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ([DAP](#)) aggiornati al 29 febbraio 2024.

Sono 16 mila, pari al 26,0% del totale, coloro che sono in carcere senza essere stati condannati in via definitiva (il 15,6% è in attesa di giudizio e il 10,3% ha ricevuto una condanna non definitiva): numeri che collocano

L'Italia tra i Paesi europei con la più alta percentuale di detenuti senza una condanna definitiva, come emerge dai dati del [Consiglio d'Europa](#).

Dei 45 mila detenuti con almeno una condanna definitiva, oltre 4 mila (10,3%) sono stati condannati a una pena (non un residuo di pena) inferiore a 2 anni di reclusione, un terzo dei quali con condanne inferiori a un anno. Condanne molto brevi che rendono spesso impossibile, in strutture come quelle carcerarie, la predisposizione di progetti di rieducazione e recupero sociale, che rischiano di ridursi a mere enunciazioni senza reali possibilità di efficacia e che finiscono per non diminuire, se non addirittura aggravare, il rischio di condannare definitivamente alla marginalità sociale e a nuovi reati.

Con una popolazione carceraria di 61 mila persone a fronte di 51 mila posti regolamentari, il livello di sovraffollamento e insostenibilità della condizione carceraria è evidente, con quasi 10 mila persone ristrette in più rispetto ai posti regolamentari, che salgono però a quasi 14 mila se si considera che i posti effettivamente disponibili, a causa dell'inagibilità e indisponibilità di molti spazi, risultano essere poco più di 47 mila. Dopo la diminuzione delle presenze dovuta ai provvedimenti adottati per far fronte all'emergenza pandemica, con la sospensione dei benefici introdotti durante il Covid, la popolazione ristretta è tornata a crescere prepotentemente, con quasi 5 mila detenuti in più in un anno (pari a +8,2%) e oltre 6 mila negli ultimi due (+11,5%).

Secondo i dati del DAP, a febbraio 2024, i due terzi degli istituti penitenziari presentano un numero di persone ristrette maggiore dei posti regolamentari con un tasso di sovraffollamento ufficiale medio del 119%, tra i più alti in Europa (dove il rapporto tra detenuti e posti disponibili è mediamente dell'85%), e che arriva al 153% nelle carceri della Puglia, al 142% in Lombardia, 134% in Veneto.

In molti istituti la situazione è drammatica con tassi di sovraffollamento insostenibili come a Brescia "Fischione" Canton Mombello dove la popolazione detenuta è più del doppio dei posti (213%), a Foggia (190%), Taranto (185%), Roma "Regina Coeli" (182%), Busto Arsizio (175%), Brindisi (175%), Bergamo (173%), Como (173%), Monza (172%), Treviso (171%), Verona (169%), Bologna (167%), Ferrara (166%), Benevento (162%), Pesaro (159%), Milano "San Vittore" (152%).

Condizioni ai livelli record di quindici anni fa, che portarono la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo alla sentenza dell'8 gennaio 2013, [Torreggiani e altri](#), di condanna dell'Italia per violazione dei diritti umani.

Livelli di sovraffollamento difficilmente sostenibili, spazi fatiscenti e condizioni detentive spesso disumane e degradanti drammaticamente attuali e tragicamente diffuse, come emerge dall'ultima [Relazione del Garante Nazionale](#) delle persone private della libertà e anche dal [rapporto dell'Associazione Antigone](#), con molte carceri vetuste, dove non tutte le celle sono riscaldate, o sono senza acqua calda, senza doccia, dove i detenuti dormono su materassi a terra. Carceri senza spazi per le lavorazioni, palestre, campo sportivo. In più, molti reparti detentivi applicano il regime delle "celle chiuse" che comporta detenuti chiusi nelle proprie camere di pernottamento anche durante il giorno, con spazi individuali inferiori a 3 metri quadrati, dove spesso i bagni non sono separati, ma sono a vista.

Dopo la condanna della Corte di Strasburgo, anche la Corte Costituzionale con la [sentenza n. 279/2013](#), aveva riconosciuto che il problema del sovraffollamento e delle carceri era reale, grave e strutturale, rimarcando che risolverlo è compito del legislatore e che farlo era di estrema urgenza. E se "il sovraffollamento carcerario può nella realtà assumere dimensioni e caratteristiche tali da tradursi in trattamenti contrari al senso di umanità e da rendere al tempo stesso impraticabili i rimedi interni" (come il trasferimento dei detenuti in altre celle o altre carceri), è necessario che "l'ordinamento si doti di un rimedio idoneo a garantire la fuoriuscita dal circuito carcerario del detenuto che sia costretto a vivere in condizioni contrarie al senso di umanità" e alla finalità rieducativa della pena. Già nel 2013 la Corte aveva indicato "molteplici e possibili soluzioni", come le liste d'attesa, il rinvio dell'esecuzione della pena, un più esteso ricorso alle misure alternative.

Sono susseguiti diversi interventi normativi come il [Decreto Legge n. 146/2013](#), e la Legge delega n. 103/2017 ha portato all'emanazione di tre decreti legislativi intervenuti sull'esecuzione delle pene per condannati minorenni (D.Lgs. 121/2018), sull'assistenza sanitaria in ambito penitenziario ([D. Lgs 123/2018](#)) e sulla vita detentiva e il lavoro penitenziario ([D.Lgs. 124/2018](#)); infine la riforma Cartabia ([Legge 134/2021](#)).

Tuttavia, il sistema detentivo continua ad essere caratterizzato da molte, troppe, criticità che si sommano al sovraffollamento: il sintomo più evidente è rappresentato dal generale aumento dei suicidi e degli eventi critici che rappresentano l'indicatore della "non vita" in carcere dove la specifica vulnerabilità dovuta alla privazione della libertà personale si somma alle reali condizioni detentive e ad altre preesistenti fragilità individuali e sociali delle persone ristrette.

Un altro indicatore significativo è rappresentato dai reclami presentati dai detenuti in base all'art. 35 ter dell'Ordinamento Penitenziario, e dai rimedi risarcitori loro riconosciuti dalla Magistratura per aver subito condizioni di detenzione inumane e degradanti: secondo i dati di Antigone, nel 2022 sono arrivate quasi 8 mila istanze agli uffici di sorveglianza di cui il 57,4% sono state accolte.

Oltre al sovraffollamento, insieme ai problemi di spazio, pesano la carenza di attività trattamentali (attività scolastiche, lavorative, culturali, sportive, benefici, misure alternative, ecc.), fondamentali per la rieducazione e il reinserimento, senza le quali si sta in cella e la mancanza di risorse e personale, a partire dagli educatori, dal personale sanitario, dai mediatori culturali, oltre al personale penitenziario, contribuiscono a condizioni complessive di abbandono che incidono sulla salute mentale e che possono diventare anche patologiche, con manifestazioni di aggressività verso gli altri o verso se stessi, con atti di autolesionismo, fino al suicidio.

Suicidi ed eventi critici.

Nel 2023, secondo i dati di [Ristretti](#), 69 detenuti si sono tolti la vita in carcere. Un numero drammatico, il più alto degli ultimi trent'anni, dopo il tragico record di 84 suicidi nel 2022. Un fenomeno fino a 20 volte superiore a quello relativo alla popolazione in generale. Oltre un terzo era in attesa del giudizio di primo grado. L'età media dei detenuti che si sono suicidati è di 40 anni; 20 di loro avevano meno di 30 anni. Le persone più giovani, suicidatesi nelle carceri di Ascoli Piceno e di Milano "San Vittore", avevano 21 anni. Ancora più allarmante il numero dei suicidi registrati nei primi mesi del 2024: praticamente uno ogni tre giorni.

Molti dei suicidi avvengono poco dopo l'ingresso negli istituti di pena, a causa dell'impatto con situazioni carceraria, oppure poco prima della scarcerazione. Questo ci parla dell'assenza di prospettive delle persone in procinto di riacquistare la libertà, perché versano in solitudine, senza lavoro, spesso senza nemmeno una casa dove andare. Lo spavento per quello che aspetta fuori dal carcere può spingere al suicidio, dimostra quanto il carcere non ha assolto al suo compito.

Significativa l'analisi dettagliata dei suicidi del 2022 condotta dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nell'ultima [Relazione al Parlamento](#), che consegna un'amara e desolante considerazione per la quale da quei dati *"emerge un quadro di incidenza indubbia della tensione che soprattutto nel periodo recente pervade gli istituti, emerge l'incidenza del sovraffollamento dei luoghi e della sua ricaduta sulle condizioni materiali e sulla spersonalizzazione soggettiva; ma soprattutto emerge un quadro di fragilità individuali che interroga noi, la società esterna, anche più che l'Amministrazione penitenziaria. Perché spesso sembra che sia la funzione simbolica dell'essere approdati in quel luogo – il carcere – a costituire un fattore determinante per tali decisioni estreme: quella sensazione di essere precipitati in un 'altrove' esistenziale, in un mondo separato, totalmente ininfluenza o duramente stigmatizzato, che caratterizza il luogo dove si è giunti"*.

Lavoro.

Il lavoro è un fondamentale strumento rieducativo. L'Ordinamento Penitenziario (L. [354/1975](#)) stabilisce che il lavoro deve essere garantito, retribuito, tutelato e mai avere carattere affittivo. Tuttavia, secondo i dati del DAP, su 58 mila detenuti presenti al 30 giugno 2023, ne lavorano solo 19 mila, praticamente un terzo, e di questi solo uno su sette lavora per imprese private o cooperative (e solo uno su venti lavora in carcere per datori di lavoro esterni), mentre sono 16 mila coloro che lavorano per l'Amministrazione penitenziaria. Questi ultimi lavorano per poche ore al giorno, per pochi giorni al mese, quasi esclusivamente per attività di tipo domestico (pulizia, cucina, ecc.), a scarso contenuto professionalizzante, spesso nell'assenza delle normali tutele contrattuali, a partire dalla retribuzione contrattualmente prevista.

Da tempo la CGIL, insieme a molte realtà associative espressione della società civile, diverse delle quali hanno come riferimento proprio i diritti delle persone ristrette e la qualità della vita in carcere, sta portando avanti con determinazione una mobilitazione in difesa della Costituzione: La Via Maestra. Assume, quindi, particolare importanza sostenere con forza, come recita l'appello "Insieme per la Costituzione", *"quel modello di democrazia e di società che pone alla base della Repubblica il lavoro, l'uguaglianza di tutte le persone, i diritti civili e sociali fondamentali"*, come il diritto al lavoro e alla salute, che non possono essere diversamente esigibili a seconda del luogo dove una persona si trova.

Il lavoro non può essere un obbligo, né semplicemente un'opportunità, è un diritto che l'Amministrazione deve garantire proprio perché fondamentale fattore di rieducazione e recupero sociale. Su questo aspetto l'art. 20 della Legge 354/75, nella formulazione definita dal D.Lgs 124/2018, dice chiaramente che lavoro e partecipazione a corsi di formazione professionale *"devono"* essere favoriti in ogni modo, per far acquisire

una preparazione professionale adeguata e per agevolare il reinserimento sociale. Lavoro che deve essere remunerato e non avere carattere affittivo.

La [Legge 22 giugno 2000, n. 193, "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti"](#) (Legge Smuraglia) ha previsto sgravi contributivi e agevolazioni fiscali per imprese e cooperative che assumono lavoratori detenuti.

La recente riforma dell'Ordinamento Penitenziario (D.Lgs 124/2018), ha introdotto inoltre alcune modifiche, rendendo definitivamente non obbligatorio il lavoro, restituendogli quel carattere di non afflittività, che impone l'art. 27 della Costituzione, oltre a novità importanti come la previsione di una commissione, con più ampie attribuzioni di quella prevista dalla precedente normativa, che si occupa dell'inserimento lavorativo, e che chiama anche il sindacato ad un impegno diretto e concreto.

Restano profili problematici e nodi irrisolti, a partire dal permanere di preclusioni e limitazioni nell'accesso al lavoro per alcuni detenuti. Il lavoro è strumento cardine della rieducazione ma, per esserlo davvero, deve perdere ogni carattere di minore riconoscimento e avere concretamente pari dignità e pari diritti: orario, ferie, retribuzione, contributi, accesso agli ammortizzatori e quindi, riconoscimento del diritto alla NASPI.

C'è poi la questione del Lavoro di Pubblica Utilità: nonostante l'abrogazione del lavoro gratuito, la norma consente che i detenuti possano essere utilizzati, in attività cosiddette "*volontarie*", di pubblica utilità, a titolo gratuito. Il pensiero che sostiene questa tipologia di lavoro fa sì che persista ancora quel carattere espiatorio, risarcitorio che oggi dovrebbe invece essere definitivamente superato: o è lavoro o è volontariato. E se è lavoro, per realizzare la funzione che gli è costituzionalmente assegnata, deve essere retribuito e tutelato: il carattere rieducativo del lavoro in carcere deriva proprio dalla garanzia di tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato e contrattualizzato.

Preoccupa l'art. 28 del "*DDL Sicurezza*" ("*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario*") che tra i criteri con cui modificare le norme sull'organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario indica anche quello di "*prevedere, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, che l'amministrazione penitenziaria abbia la possibilità di apprestare, in relazione ad attività aventi spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-gestione, privi di rapporti sinallagmatici*". Torna dunque l'idea di lavoro non retribuito in carcere, esplicitamente vietato anche dalle normative penitenziarie europee.

Anche chi svolge attività lavorativa intramuraria per l'Amministrazione Penitenziaria deve avere le stesse tutele e le stesse garanzie di chi lavora per ditte esterne. Permangono quindi forti perplessità sul fatto che la norma mantenga la retribuzione nella misura dei due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi. Se si parla di lavoro dipendente ci sono dei prerequisiti: l'assunzione, il contratto di lavoro, l'attestazione della cessazione. Un contratto individuale di lavoro che richiami il CCNL è il principale prerequisito perché vengano riconosciuti ad ogni lavoratore i diritti del lavoro, la corretta applicazione del CCNL di riferimento, perché il lavoratore abbia piena contezza di come si declina nella pratica il suo rapporto lavorativo. Dunque, stesso lavoro, stessi diritti passando da diritti astratti a diritti concretamente attuati ed esigibili: orario, mansioni, qualifiche, retribuzione, ferie e riposi.

La CGIL è impegnata da tempo per garantire il riconoscimento dei diritti e delle tutele per i detenuti che lavorano alle dipendenze di datori di lavoro esterni e, soprattutto, alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria. E' in questo caso, infatti, che si registrano i problemi maggiori, legati anche alla cronica mancanza di diritti e tutele a partire da una lettera di assunzione, che stabilisca compiti, mansioni, orario, durata del rapporto di lavoro, inquadramento e retribuzione del lavoratore.

Questo, oltre a non stabilire, come per ogni lavoratore dipendente, il quadro entro cui si colloca la prestazione lavorativa in termini quantitativi e qualitativi, rende più complesso anche garantire le prestazioni assistenziali, quali l'indennità di disoccupazione, alla cessazione del rapporto di lavoro.

Se il lavoro è strumento cardine della rieducazione e del reinserimento, al lavoratore detenuto devono essere riconosciute tutte le tutele previste per i lavoratori liberi. La non completa declinazione di tutele e diritti mette in discussione proprio il progetto inclusivo di reinserimento sociale che deve attuarsi anche attraverso il lavoro.

La CGIL, assieme all'INCA, è da tempo parte attiva nel promuovere ricorsi laddove l'INPS neghi, cosa che succede con frequenza, tale riconoscimento alle persone ristrette che lavorano all'interno delle carceri.

E' di pochi mesi fa la sentenza del Tribunale di Milano che ha accolto il ricorso di un lavoratore detenuto, assistito dalla CGIL, e che fa seguito a molte altre sentenze nel resto del Paese (Firenze, Padova, ecc.). La recente sentenza di Milano risponde ad una odiosa discriminazione che va contrastata con determinazione, a maggior ragione dopo che l'INPS, con il messaggio 309/2019, ha instaurato la prassi del mancato

riconoscimento della Naspi a detenuti, o ex detenuti, che abbiano svolto lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria.

Le parole usate nella sentenza sono ancora una volta molto chiare: *“qualunque sia la ragione della disoccupazione involontaria, quale ad esempio la cessazione dello stato di detenzione del detenuto o invece l'avvicendamento al lavoro previsto da regolamenti penitenziari, comunque si realizza quello stato di disoccupazione involontaria che giustifica la concessione dell'indennità”*.

Non esistono specifiche previsioni, da parte della legge istitutiva della Naspi, che escludano il riconoscimento della indennità ai detenuti. Nessun fondamento ha quindi la posizione assunta dall'Inps, secondo il quale il lavoro prestato per l'amministrazione penitenziaria avrebbe carattere del tutto peculiare tale da non poter determinare l'accesso all'indennità di disoccupazione.

La sentenza rappresenta una nuova vittoria per la dignità del lavoro, dunque, l'Inps torni sui suoi passi e riconosca la Naspi ai detenuti, compresi quelli che hanno lavorato alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, senza la necessità di ulteriori ricorsi. Diversamente, la CGIL continuerà a raccogliere le domande di NASPI tra i detenuti e le detenute degli istituti penitenziari e a presentare ricorsi di fronte ai dinieghi.

Già due anni fa, nell'iniziativa pubblica della CGIL nazionale su [“Le tutele del lavoro per le persone ristrette in carcere”](#), era stato chiesto all'Inps di rivedere la propria posizione, evidenziando la consistenza delle ragioni per cui diversi giudici hanno dato e stanno dando ragione alla CGIL. In quell'occasione da parte dell'INPS e del Ministero del Lavoro erano stati presi alcuni impegni per delineare possibili soluzioni: ad oggi, nonostante ripetute sollecitazioni, ancora nessun passo è stato fatto.

Sul fronte del lavoro e dei diritti delle persone ristrette in carcere vanno evidenziate esperienze importanti che la CGIL ha promosso o sostenuto, come gli sportelli lavoro e diritti, la presenza di operatori/trici del Patronato INCA, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato presenti in carcere, che vengono adeguatamente formate e sostenute, così come importanti protocolli per la formazione e il lavoro.

Esistono spazi di lavoro e contrattazione per la CGIL, in particolare per coloro che si occupano di mercato del lavoro, nelle progettazioni territoriali di percorsi di reinserimento lavorativo: il Percorso GOL 4, Lavoro e Inclusione sociale, per le persone definite con bassa occupabilità, prevede la collaborazione con la rete di servizi sul territorio (educativi, sociali, socio-sanitari, di conciliazione, ecc.), per favorirne l'inclusione lavorativa e sociale, coinvolgendo i garanti regionali e chiedendo l'utilizzo delle risorse della Cassa ammende a disposizione per questo scopo, creando protocolli e reti di soggetti territoriali per una presa in carico multidimensionale che grazie all'uso delle risorse disponibili a livello territoriale (Cassa ammende e GOL) definisca percorsi concreti, coinvolgendo le parti datoriali.

E' importante che in tutti gli istituti penitenziari, vengano costituite e fatte funzionare le Commissioni di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs 124/2018, con la necessaria presenza dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e dei detenuti.

Istruzione e formazione: scuola in carcere.

I percorsi di istruzione e formazione sono fondamentali, consentono di dare un significato al tempo della detenzione e forniscono gli strumenti per confrontarsi con l'ambiente fuori dal carcere. L'istruzione è importantissima ai fini del reinserimento sociale, veicolo di emancipazione culturale e sociale oltre ad avere un ruolo rilevante nella promozione della dignità della persona all'interno degli istituti penitenziari.

Secondo i dati del DAP, nell'anno scolastico 2022/23, le persone detenute iscritte a percorsi di istruzione sono state 19 mila (46,5% dei quali sono straniere). 11 mila sono iscritte a percorsi di primo livello di scolarità (66,2% straniere), di cui oltre 5 mila iscritte a corsi di alfabetizzazione (92% straniere), e oltre 8 mila iscritte a percorsi di secondo livello (20,5% straniere). I promossi rappresentano il 47,8% degli iscritti. Nell'anno scolastico 2021/22 si sono diplomate all'esame di Stato 437 persone (14,9% straniere). Oltre un migliaio sono gli iscritti a corsi universitari, nell'anno accademico 2022/23 (11,6% stranieri).

Resta comunque impressionante il fatto che un quinto delle persone in carcere non abbia completato l'obbligo scolastico (20,6% di coloro di cui si dispone il dato) e quasi un migliaio sia analfabeta.

Nel primo semestre 2023, sono stati attivati 274 corsi di formazione professionale a cui si sono iscritti oltre 3 mila persone detenute ed è stato promosso l'88,8% di coloro che hanno terminato i corsi. Numeri importanti ma assolutamente insufficienti rispetto ai bisogni.

L'istituzione scolastica preposta all'istruzione degli adulti, ivi compresa la popolazione detenuta, è rappresentata dai CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) attraverso la scuola in carcere. Il ruolo di tali istituzioni è riconosciuto dai Protocolli d'Intesa in vigore tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero

della Giustizia. In carcere i percorsi scolastici di base, professionali e tecnici, di apprendimento della lingua e di garanzia delle competenze danno ancora più valore alla ridefinizione del proprio progetto di vita e all'assunzione di responsabilità verso sé stessi e verso la società.

La scuola in carcere va rafforzata e qualificata. Se da un lato occorre senz'altro potenziare le dotazioni organiche dei CPIA, dall'altro è forte l'esigenza di innovazione didattica: occorrerebbe ad esempio realizzare un'aula completamente digitale in ogni sede di scuola carceraria. Come suggerito dalla RIDAP (Rete Italiana Istruzione degli Adulti), particolare attenzione deve essere data al diritto allo studio in area penale interna ed esterna per i ristretti minorenni in modo da favorire concretamente l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione come diritto imprescindibile del minore e parte fondamentale del programma di trattamento volto al reinserimento sociale. Le misure alternative alla detenzione devono inoltre mirare a non interrompere i processi di istruzione e formazione già avviati ma a promuoverli come componente fondamentale del programma trattamentale.

Misure alternative alla detenzione, misure di comunità e pene sostitutive.

Attualmente sono oltre 77 mila le persone interessate da forme di esecuzione penale esterna, di cui 37 mila sottoposte a misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà), 25 mila a misure di comunità (messa alla prova), 10 mila a sanzioni di comunità (lavoro di pubblica utilità) e 5 mila sottoposte a misure di sicurezza (libertà vigilata). Le sanzioni sostitutive interessano solo un centinaio di persone. E' dimostrato come l'accesso alle misure alternative sia lo strumento in grado di abbattere significativamente le recidive che, da una media che sfiora il 70% per chi non ha avuto accesso al lavoro ed alle pene alternative, passa al 2%.

Al ricorso a misure alternative e pene sostitutive non è però corrisposta una riduzione dei numeri delle presenze in carcere: complessivamente, le forme di esecuzione penale esterna non hanno portato alla diminuzione dell'area detentiva in carcere ma si sono affiancate ad essa portando l'area di intervento di natura penale a 138 mila persone, rispetto alle 99 mila di 8 anni fa, mentre i reati, anche quelli di maggiore gravità, sono andati progressivamente a ridursi. È pertanto utile e opportuno avviare una profonda riflessione sui risultati di una cultura e di politiche securitarie che stanno dimostrando evidenti limiti, rendendo necessario un investimento soprattutto nelle politiche di contrasto della povertà e mirate all'inclusione sociale e all'accoglienza.

Salute.

La salute è un diritto fondamentale in capo a tutti gli individui, senza differenze tra le persone libere e quelle private della libertà. Ma come viene realmente garantita la salute delle persone ristrette? E come si garantisce anche in carcere non solo l'accesso alle cure in caso di malattia ma anche diagnosi, riabilitazione e prevenzione delle malattie a partire dalla necessità di avere luoghi salubri e non sovraffollati in cui scontare la pena oltre al necessario personale sanitario?

Il 1° aprile 2008 è entrato in vigore il DPCM per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale e nello stesso anno è avvenuto finalmente il definitivo trasferimento dei rapporti di lavoro del personale sanitario, delle risorse finanziarie, delle attrezzature e dei beni strumentali alle singole Regioni, ma ancora oggi le criticità sono numerose a partire dalla mancanza di risorse economiche e professionali. Successivamente, il [D.Lgs 123/2023](#) ha modificato le norme sull'ordinamento penitenziario in tema di assistenza sanitaria stabilendo che *"il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria"* rimarcando la necessità di garantire *"a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati"* (art. 11, Legge 354/1975).

Le esigenze sanitarie dei detenuti sono affidate ai medici e alle autorità giudiziarie (che in presenza di gravi patologie possono dichiarare l'incompatibilità della permanenza in carcere).

Spesso il carcere stesso è un ambiente patogeno per sua stessa natura. Il sovraffollamento e la convivenza forzata favoriscono l'insorgere di molte malattie, a partire dal disagio mentale prodotto dalla carcerazione. Seguono le malattie da contatto, quelle dovute a una scarsa igiene, non solo personale ma soprattutto degli ambienti e dei materiali (materassi, lenzuola, spazi igienici, poca areazione, ecc.) e alla fatiscenza di molte strutture. Un terzo delle persone ha problemi di tossicodipendenza, ci sono problemi legati all'abuso di farmaci a partire da sedativi, ipnotici o stabilizzanti dell'umore, farmaci per dormire.

Il rapporto fiduciario con il medico, che peraltro non si sceglie, è difficile, a maggior ragione con un terzo di persone straniere presenti, dove non c'è un mediatore culturale. Ci sono poi le malattie legate all'età e alle

difficoltà ad assicurare la continuità terapeutica. Problematica la condizione delle donne detenute e ancora di più delle persone con diverse identità di genere: accesso agli screening di prevenzione delle patologie femminili o l'accesso alle terapie farmacologiche per le persone in transizione, solo per fare solo alcuni esempi. Critica la situazione per i lunghissimi tempi di attesa per visite specialistiche e interventi e soprattutto critica la carenza di personale sanitario, sociosanitario, educativo.

La questione della salute rappresenta l'oggetto del maggior numero di reclami e segnalazioni al Garante nazionale delle persone private della libertà personale (pari al 34% del totale).

Per mantenere e preservare condizioni di salute è necessario anche garantire la fornitura di vestiario e di alimentazione adeguata, la possibilità di vivere in condizioni che garantiscono l'igiene sia personale che dei locali di vita, un'edilizia penitenziaria confacente e salubre, tempi adeguati di permanenza all'aperto, in spazi dignitosi, dove sia possibile svolgere attività fisica, sportiva, ricreativa. Il sovraffollamento fa male alla salute così come l'ozio, l'isolamento, l'assenza di occupazione, prospettive, relazioni.

Affettività e carcere.

I legami affettivi e familiari sono un parametro su cui modellare il processo di individualizzazione della pena, a prescindere da ogni valutazione premiale. E il diritto all'affettività e alla sessualità deve essere riconosciuto proprio in quanto diritto, la cui negazione confligge pesantemente con il principio costituzionale dell'umanità della pena, con la sua funzione rieducativa, perché la pena non deve mai essere afflittiva e negare i bisogni primari delle persone. Le necessità affettive sono espressione del più ampio diritto a dignità e salute.

Il diritto all'affettività, quale espressione della persona umana, ha rilievo costituzionale. È di gennaio scorso la [sentenza n. 10/2024](#) della Corte Costituzionale, con la quale si dichiara l'illegittimità dell'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, laddove *“non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia”*.

Si tratta di un risultato importante su un tema sul quale molte associazioni e organizzazioni, tra cui la CGIL (si ricordi l'iniziativa pubblica del 19 febbraio 2021 “affettività e carcere”) si battono da tempo per chiedere la piena esigibilità del diritto all'affettività per le persone ristrette, come riconosce anche la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1997. In quella occasione si chiedeva che il nostro Paese si dotasse finalmente di una legge, come già accaduto in molti Stati europei e non solo, che garantisse la possibilità di usufruire di appositi spazi, sottratti al controllo audiovisivo del personale di custodia, all'interno dei quali la persona ristretta possa trascorrere diverse ore in intimità con i propri affetti.

Le persone ristrette devono scontare le pene decise dai giudici, nel rispetto delle norme, e del dettato costituzionale, che consistono nella privazione della libertà e non essere ulteriormente afflittive, mai lesive in nessun modo della dignità personale.

Minori e carcere.

Secondo il [Rapporto di Antigone](#), all'inizio del 2024 sono 496 i minori e giovani adulti detenuti nei 17 istituti penali per minorenni, di cui il 2,6% sono ragazze e oltre la metà, sono stranieri (il 51,2%).

Una presenza elevata che non si raggiungeva da molti anni, in forte crescita soprattutto nell'ultimo anno, quando si è raggiunta la cifra record di ingressi, anche per effetto del “Decreto Caivano”, tra le cui conseguenze c'è anche la notevole crescita degli ingressi per violazione della legge sugli stupefacenti.

Inoltre, la crescita degli ingressi è dovuta soprattutto a misure cautelari e riguarda, quindi, in gran parte minori ancora in attesa del giudizio definitivo. Occorre ricordare che con il “Decreto Caivano”, che tra le altre cose ha determinato l'aumento delle pene e della possibilità di disporre la custodia cautelare, a partire da fatti legati alle sostanze stupefacenti anche se di lieve entità, il Governo ha confermato la logica esclusivamente repressiva anziché investire sui servizi, sul contrasto della marginalità, sull'educazione e sulla scuola.

Preoccupa l'introduzione della possibilità da parte dei direttori degli Istituti penali per minorenni di promuovere il trasferimento dei giovani a un carcere per adulti al compimento del diciottesimo anno di età (finora i giovani diventati maggiorenni finivano di scontare la pena nell'istituto minorile, per non interrompere il percorso rieducativo intrapreso, e per evitare loro il trauma del carcere per adulti), così come preoccupa la presenza di tanti ragazzi, spesso minori stranieri non accompagnati, con vissuti estremamente difficili, con disturbi comportamentali e talvolta con disagio psichico.

Per questi ragazzi sono fondamentali politiche che garantiscono percorsi di inclusione e istruzione e, per i ragazzi e le ragazze più grandi, formazione professionale e opportunità di lavoro, anziché norme repressive.

Personalità in formazione hanno bisogno di interventi rieducativi, mentre il carcere rappresenta spesso uno stigma ulteriore.

Cibo e speculazioni.

Quanto costa il cibo di un detenuto? Colazione, pranzo e cena possono arrivare a costare (e valere) poco più di tre euro? Tre euro per il cibo dell'intera giornata? Impietoso il paragone con qualsiasi altra forma di refezione collettiva per non parlare di quanto spendono le persone libere.

Ma è ciò che è accaduto e accade ancora. Gare al massimo ribasso che riducono così tanto i costi da non garantire cibo sufficiente e adeguato, oltre a non garantire, spesso, il rispetto delle condizioni economiche e normative previste dal CCNL di riferimento per lavoratori e lavoratrici impiegate nell'appalto, e addirittura gare che mettono come base d'asta pochi euro per tre pasti quotidiani, come la gara indetta alcuni anni fa dal Ministero della Giustizia (poi bloccata dal TAR del Piemonte) che prevedeva una base d'asta di 3,90 euro al giorno.

Oltre al problema della qualità del vitto, c'è anche quello della quantità che costringe i detenuti, ma solo quelli che hanno le disponibilità economiche, di comprare viveri extra, il cosiddetto "sopravvitto" che spesso viene venduto dalle stesse aziende che forniscono i pasti: le persone detenute non sono libere di acquistare i prodotti che vogliono ma solo quelli offerti dal fornitore e ai prezzi che il fornitore stabilisce che sono solitamente ben più alti di quelli che si possono trovare all'esterno. Oltre alla speculazione su chi non può scegliere, la discriminazione per l'accesso al sopravvitto precluso ai detenuti più poveri.

Vicende che hanno portato anche a pronunce della [Corte dei Conti](#), che in alcuni istituti ha negato l'approvazione di contratti che prevedevano un unico fornitore per il vitto e il sopravvitto, nonché l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato secondo la quale, in alcune realtà, ci sarebbero stati accordi tra imprese volti a condizionare le gare di appalto per garantirsi guadagni maggiori nella fornitura del servizio di vitto e sopravvitto all'interno degli istituti penitenziari. Emblematico che siano pochissime le imprese che a livello nazionale forniscono vitto e sopravvitto nelle carceri.

Condizioni delle carceri, edilizia carceraria, PNC e PNRR.

L'edilizia penitenziaria è oggetto di interventi attraverso il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR - PNC, che prevede 132,90 milioni di euro, suddivisi in due sub-investimenti. Il sub-investimento 1, prevede interventi proposti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) per 84 milioni di euro, per la realizzazione di 8 nuovi padiglioni nelle strutture di Civitavecchia, Ferrara, Perugia, Reggio Calabria (Arghillà), Rovigo, S. Maria Capua Vetere (CE), Vigevano e Viterbo. Gli interventi del sub-investimento 2, proposti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC), per 48,9 milioni di euro, sono destinati all'adeguamento strutturale, l'efficientamento energetico e adeguamento sismico su quattro Istituti penali per i minorenni nelle città di Airola (BN), Bologna, Roma e Torino.

Interventi utili, ancorché insufficienti rispetto alla condizione complessiva di degrado in cui versano molti edifici carcerari, anche a causa della loro vetustà. Costruire nuove carceri, senza parlare dei tempi necessari affinché si realizzino, serve a poco se poi si riproducono le stesse dinamiche delle vecchie carceri. Servirà solo a far sì che aumenti il numero delle persone ristrette.

Il Ministro della Giustizia ha ripetutamente affermato che in Italia ci sono decine di caserme dismesse che potrebbero essere riconvertite in carceri, come se al problema del sovraffollamento e delle vetustà delle carceri si potesse rispondere solo con l'edilizia penitenziaria anziché con misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive, riduzione della durata delle pene detentive e con la depenalizzazione di reati minori.

Populismo penale e politica securitaria.

il Governo Meloni ha battuto ogni record per nuovi reati introdotti o per l'inasprimento di pene per reati già previsti Penale, a partire dal primo decreto, il cosiddetto "Decreto rave", adottato l'indomani dell'insediamento del nuovo esecutivo. Nel "Pacchetto Sicurezza" oltre alla rivolta in carcere, reato già previsto, diventa reato la "resistenza anche passiva" in carcere. Altri reati o inasprimenti di pena erano stati introdotti anche con il "Decreto Caivano".

Nuovi reati e inasprimento delle pene per reati già previsti dal Codice, in un delirio di populismo penale e politiche securitarie, alla ricerca di un facile consenso attraverso la gestione delle paure.

Populismo utile per i titoli dei giornali dimenticando che la vera emergenza non è quella di prevedere un maggior ricorso al carcere, ma quella di prevenirlo, di renderlo un luogo adeguato alla funzione di rieducazione e recupero che gli è attribuita dalla Costituzione, mai di afflizione.

La vera emergenza è ridurre il numero delle presenze in carcere. Su questo aspetto, giova ricordare le parole di Luigi Ferrajoli secondo il quale: *“l’idea di inasprire le pene e di costruire nuove carceri riflette una politica esattamente opposta a quella richiesta dalla ragione. In carcere ci sono soprattutto immigrati, tossicodipendenti, disoccupati o sottoccupati, in breve persone socialmente emarginate. Ciò significa che una politica razionale di prevenzione richiederebbe, oltre alla radicale messa al bando delle armi, politiche sociali, anziché politiche penali”.*

“Ovviamente aumentare le pene e costruire nuove carceri è più facile che farsi carico delle cause strutturali della criminalità e adottare a tal fine politiche sociali di inclusione e integrazione”.

“Sono anni che propongo da un lato la riduzione della durata massima della pena a 15 o al massimo a 20 anni e, dall’altro, la previsione, per tutti i reati non gravi, di un ampio ventaglio di sanzioni penali alternative alla reclusione. Aggiungo che una vera politica anti-criminale, che abbia realmente a cuore la sicurezza, dovrebbe essere, ben più che una politica penale, una politica sociale, in grado di ridurre le cause economiche e materiali della criminalità di strada e di sussistenza e ovviamente più difficile e impegnativa degli inasprimenti demagogici delle pene”.

Servono dunque interventi urgenti e scelte politiche coerenti per riportare il sistema detentivo nei confini prescritti dalla Costituzione. La Costituzione per la quale *“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.*

Lavorare in carcere.

L’esecuzione penale prevede modalità di attuazione sia intra che extra murarie. Il sistema penitenziario e la sua organizzazione sono stati attraversati da numerose riforme tutte parziali che hanno aggiunto competenze e carichi di lavoro per il personale senza prevedere un serio approfondito ripensamento circa i ruoli, le funzioni e le risorse umane necessarie per assicurare compiutamente il mandato istituzionale del trattamento ed il reinserimento sociale.

Tra il 2010 e il 2023 il personale ha subito una *“siccità assunzionale”* che ha riguardato tutti i profili professionali dal dirigente, direttore dell’istituto, ai funzionari giuridico pedagogici, funzionari contabili e di servizio sociale senza parlare di ruoli tecnici quali architetti, ingegneri, informatici e assistenti amministrativi. Per la polizia penitenziaria i reclutamenti sono ripartiti nel 2017 con cadenza annuale ma con numeri esigui a fronte di nuove funzioni affidate agli appartenenti al Corpo (dalla vigilanza presso i tribunali al servizio presso gli Uffici dei magistrati di sorveglianza, presidi presso gli aeroporti, all’istituzione di presidi di polizia penitenziaria presso gli Uffici dell’esecuzione penale esterna con l’incarico di vigilanza sulla esecuzione delle misure alternative), con il risultato di vedere in decrescita il numero delle presenze all’interno degli istituti in tutti i ruoli ma soprattutto nei ruoli di funzionari e dirigenti di polizia penitenziaria; solo per fare un esempio, si pensi alla CC di Sassari, aperta nel 2012, non ha ancora un comandante di reparto stabile e un dirigente a capo dell’istituto.

A fronte di un disagio sempre più crescente tra la popolazione detenuta, confermato dal numero dei suicidi, dei comportamenti autolesionisti, e delle aggressioni consumate ai danni del personale di polizia penitenziaria ma anche delle funzioni centrali e dei sanitari, non sono mai state fornire risposte adeguate.

Gli investimenti per istituire la giustizia di comunità, distinta dall’area intra muraria, hanno avuto come risultato tangibile la concentrazione del lavoro di funzionari e funzionarie di servizio sociale prevalentemente sulle richieste di *“messa alla prova”* che possono essere presentate direttamente in sede di dibattimento senza che l’imputato passi dal carcere. Tuttavia, quella che nelle aspettative doveva essere una spinta significativa all’applicazione di misure alternative al carcere, ha avuto come effetto quello di ridurre significativamente la presenza del servizio sociale in carcere e di assicurare soluzioni diverse dalla pena detentiva solo a coloro che possono disporre di un’assistenza legale adeguata.

Tutto questo ha contribuito a indebolire la funzione trattamentale che invece, con la presenza del servizio sociale, si arricchiva di quell’indispensabile prospettiva verso l’esterno per offrire opportunità di reinserimento. In carcere, di fatto, si incontrano davvero gli *“ultimi”* oppure i detenuti assegnati ai circuiti di *“alta sicurezza”*. Il vuoto lasciato dal servizio sociale non può certamente essere colmato dai funzionari giuridico pedagogici che hanno il compito di curare il rapporto con il detenuto per costruire il programma trattamentale e l’incarico di programmare, realizzare e coordinare tutte le attività trattamentali, istruire le istanze che i detenuti presentano al magistrato di sorveglianza (liberazione anticipata, permessi premio ecc.). Dall’osservatorio quotidiano di chi lavora nel sistema penitenziario, si conferma la necessità di una riforma coraggiosa del sistema dell’esecuzione della pena e di una nuova e moderna organizzazione del Dipartimento nelle sue articolazioni partendo dalla Legge n. 395/1990. Occorre rinforzare il ruolo del personale

penitenziario, integrando gli organici delle funzioni centrali con altri profili professionali e prevedendo nuove competenze.

Occorre valorizzare il ruolo degli psicologi e criminologi pagati ancora ad ore, per un monte ore del tutto insufficiente rispetto a quelle che sono le reali concrete emergenze legate al disagio della popolazione detenuta e arricchire l'organico dei mediatori culturali (sono solo 47). Profilo nuovo che in molte realtà territoriali viene impiegato in compiti non rispondenti alle competenze possedute e al ruolo nel quale sono stati incardinati.

Occorre ridurre i tempi di durata della carcerazione proiettando l'esecuzione penale sempre più all'esterno con soluzioni di comunità. Costruire e arricchire di dignità professionale gli operatori degli istituti di pena in ragione dello specifico indispensabile ruolo sociale che svolgono. Si tratta di investire in sicurezza non attraverso l'uso di pistole e manganelli ma attraverso il dialogo, l'ascolto, la professionalità e potendo offrire ai detenuti servizi in grado di rispondere ai loro bisogni.

Purtroppo, in questo ultimo anno ha preso sempre più forma e sostanza una svolta securitaria che si è realizzata attraverso provvedimenti concreti, riforme amministrative, disposizioni organizzative inequivocabili. Dal prossimo 15 aprile, la dirigenza di polizia penitenziaria (185 unità) occuperà le neo istituite divisioni all'interno del Dipartimento e presso gli Uffici provveditoriali. Nel riordino del Corpo di Polizia penitenziaria i dirigenti di polizia dovevano essere assegnati a compiti inerenti agli ambiti specialistici propri del ruolo ed invece ora saranno responsabili della gestione del personale (concorsi, mobilità, previdenza e disciplina) e nei ruoli amministrativi di programmazione delle spese relative (vestiario, strumentazione tecnica di sicurezza, beni mobili e mezzi) in esclusivo rapporto gerarchico con il Dirigente generale e il Provveditore. Singolare scelta che non assicura la presenza di qualificati profili al comando dei reparti del Corpo in carcere a loro sostegno supporto e formazione.

"Buttiamo via la chiave" significa interrompere qualunque progettazione costruttiva si voglia avviare per ridurre le tensioni, lenire i disagi, umanizzare i contesti, riconoscere e conservare la dignità delle persone.

Una considerevole maggioranza di personale penitenziario, senza distinzione di ruolo e funzioni, continua a lavorare con passione e con grande senso del dovere, continua ad occuparsi dei detenuti e lo fa con i pochi mezzi a disposizione provando a superare tutte le contraddizioni proprie di questo lavoro. Un personale quello penitenziario che spesso lavora oltre l'orario di servizio senza il pagamento del lavoro straordinario (a causa di fondi non sufficienti) e nel caso della polizia penitenziaria lo fa anche assicurando turni di servizio di 12/18 ore contravvenendo alle regole del CCNL per le forze di polizia che prevede il turno di servizio di sei ore giornaliere. Condizioni di lavoro spesso estreme, in luoghi fatiscenti. Il personale penitenziario è testimone del disagio di altre persone, quelle detenute, nei confronti delle quali si trova spesso ad intervenire senza risorse e mezzi adeguati.

Conclusioni.

Recentemente il Presidente della Repubblica ha lanciato un duro monito rimarcando che le criticità della condizione carceraria richiedono interventi urgenti, come *"il completamento di organici"* nelle carceri, *"risposte al sovraffollamento carcerario"* e *"assistenza sanitaria"*. *"Il numero dei suicidi nelle carceri dimostra quanto sia importante e indispensabile affrontare"* questi punti *"immediatamente, con urgenza"*.

Occorre intervenire rapidamente per perseguire concretamente la finalità rieducativa e di recupero della pena e promuovere il reinserimento sociale delle persone ristrette, nel rispetto della dignità umana e dei valori costituzionali. Vanno garantite, a partire da un investimento sul personale e su tutte le professionalità necessarie, le attività trattamentali fondamentali per la rieducazione e il reinserimento sociale, a partire dalle attività educative, formative e lavorative, oltre a garantire il fondamentale diritto alla salute. Ma soprattutto è necessario superare il sovraffollamento che contribuisce alla disumanità delle condizioni carcerarie, riducendo il numero delle persone detenute attraverso misure alternative, sanzioni sostitutive, sanzioni e misure di comunità, depenalizzazione dei reati minori e un minor ricorso alla carcerazione preventiva.

Va archiviata la politica securitaria espressione di un pericoloso populismo penale mentre vanno promosse politiche e azioni di contrasto di marginalità, degrado, condizioni di disagio e povertà.

Roma, 3 aprile 2024



I dati

Nei 189 istituti penitenziari italiani sono presenti quasi 61 mila persone di cui il 31,2% ha cittadinanza straniera. Le donne rappresentano il 4,3% del totale di cui 19 madri con 22 figli al seguito.

E' quanto risulta dagli ultimi dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) aggiornati al 29 febbraio 2024.

Con una popolazione carceraria con questi numeri, a fronte di 51 mila posti regolamentari, il livello di sovraffollamento e insostenibilità della condizione carceraria è evidente, con quasi 10 mila persone ristrette in più rispetto ai posti regolamentari che salgono a quasi 14 mila persone in più se si considera che i posti effettivamente disponibili risultano essere poco più di 47 mila.

Il tasso di sovraffollamento ufficiale che è mediamente del 119% ma che arriva al 153% nelle carceri della Puglia, al 142% in Lombardia, 134% in Veneto.

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari



Regione di detenzione	N. istituti	Capienza*	Detenuti presenti**	diff. detenuti-capienza	tasso sovraffollamento
ABRUZZO	8	1.704	1.944	240	114%
BASILICATA	3	368	491	123	133%
CALABRIA	12	2.711	3.086	375	114%
CAMPANIA	15	6.169	7.480	1.311	121%
EMILIA ROMAGNA	10	2.979	3.619	640	121%
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	475	662	187	139%
LAZIO	14	5.284	6.685	1.401	127%
LIGURIA	6	1.110	1.411	301	127%
LOMBARDIA	18	6.154	8.768	2.614	142%
MARCHE	6	837	894	57	107%
MOLISE	3	275	332	57	121%
PIEMONTE	13	3.981	4.205	224	106%
PUGLIA	11	2.910	4.465	1.555	153%
SARDEGNA	10	2.616	2.136	-480	82%
SICILIA	23	6.468	6.821	353	105%
TOSCANA	16	3.163	3.155	-8	100%
TRENTINO ALTO ADIGE	2	510	484	-26	95%
UMBRIA	4	1.345	1.523	178	113%
VALLE D'AOSTA	1	181	145	-36	80%
VENETO	9	1.947	2.618	671	134%
Totale	189	51.187	60.924	9.737	119%

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.


Elab. CGIL - Dati DAP - Ministero Giustizia - 29 febbraio 2024.

Negli ultimi 30 anni la presenza di persone ristrette negli istituti penitenziari è notevolmente cresciuta passando da una presenza media di 44 mila persone detenute nel 1992 a 58 mila nel 2023. Negli ultimi mesi la popolazione carceraria è notevolmente accresciuta a fronte di una capienza regolamentare sostanzialmente stabile.



Sono 16 mila coloro che sono in carcere senza essere stati condannati in via definitiva, pari al 26,0% (il 15,6% è in attesa di giudizio e il 10,3% ha ricevuto una condanna non definitiva).

Dei 45 mila detenuti con almeno una condanna definitiva, oltre 4 mila (10,3%) sono stati condannati a una pena (non un residuo di pena) inferiore a 2 anni di reclusione, un terzo dei quali con condanne inferiori a un anno.



Detenuti presenti negli istituti penitenziari

	Detenuti presenti	di cui donne	di cui stranieri	di cui in semilibertà
Detenuti presenti	60.924	2.611	19.035	1.288
% sul totale	100,0%	4,3%	31,2%	2,1%

Elab. CGIL - Dati DAP – Ministero Giustizia – 29 febbraio 2024.

Detenuti presenti per posizione giuridica

	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati **	Da impostare ***	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misti*	Totale				
Detenuti presenti	9.518	3.525	2.001	777	6.303	44.725	326	52	60.924
in % sul totale	15,6%				10,3%	73,4%	0,5%	0,1%	100,0%

(*) Nella categoria "misti" confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva. (**) Internati in case di lavoro, colonie agricole e altro. (***) La categoria "da impostare" si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Elab. CGIL - Dati DAP – Ministero Giustizia - 29 febbraio 2024.

Nel 2023 ci sono stati 69 detenuti che si sono tolti la vita in carcere. Un numero drammatico, il più alto degli ultimi trent'anni, dopo il tragico record di 84 suicidi avvenuti nel 2022, quando si sono tolte la vita 15,2 persone ogni 100 mila detenuti mediamente presenti: un numero 20 volte superiore a quello relativo alla popolazione in generale.

L'età media di coloro che si sono suicidati è di 40 anni, 20 di loro avevano meno di 30 anni. Le persone più giovani, suicidatesi nelle carceri di Ascoli Piceno e di Milano "San Vittore", avevano 21 anni.

Oltre un terzo era in attesa del giudizio di primo grado.


Negli ultimi 30 anni sono state 1.744 le persone detenute che si sono suicidate in carcere. Oltre ai suicidi, si sono registrati oltre 13 mila atti di autolesionismo, 5 mila aggressioni, 2 mila atti coercitivi e 13 mila manifestazioni di protesta individuali e collettive (dati 2021).

Negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento del numero dei suicidi, fenomeno rispetto al quale influisce anche il problema del sovraffollamento. Particolarmente allarmante il numero dei suicidi registrati nei primi mesi del 2024: praticamente uno ogni tre giorni.

Suicidi negli istituti penitenziari - Anni 2013-2023

	suicidi	Suicidi ogni 10.000 detenuti mediamente presenti	Suicidi ogni 10.000 detenuti in custodia nel corso dell'anno
2013	42	6,5	3,4
2014	43	7,5	3,8
2015	39	7,4	3,9
2016	39	7,2	3,9
2017	48	8,4	4,7
2018	61	10,4	5,8
2019	53	8,7	5,0
2020	61	11,0	6,4
2021	57	10,6	6,3
2022	84	15,2	9,1
2023*	69	11,9	-

Elab. CGIL - Dati DAP – Ministero Giustizia – 31 dicembre 2022. *dati [Ristretti](#).



Su 58 mila detenuti presenti al 30 giugno 2023, ne lavorano solo 19 mila, praticamente un terzo, e di questi meno di 3 mila, praticamente uno su sette, lavorano per imprese private o cooperative mentre gli altri 16 mila lavorano per l'Amministrazione penitenziaria.

Questi ultimi lavorano per poche ore al giorno, per pochi giorni al mese, quasi esclusivamente per attività domestiche (pulizia, cucina, ecc.), spesso nell'assenza delle normali tutele contrattuali, a partire dalla retribuzione contrattualmente prevista, che rischia di mettere in discussione anche il progetto inclusivo e di reinserimento sociale.

Nel primo semestre 2023 sono stati attivati 274 corsi di formazione professionale a cui si sono iscritti oltre 3 mila persone detenute. E' stato promosso l'88,8% di coloro che hanno terminato i corsi. Numeri importanti ma assolutamente insufficienti rispetto ai bisogni.

Lavoratori detenuti

	tipologie	lavoratori detenuti	% sul totale	
alle dipendenze dell'Amm.ne Penitenziaria	lavorazioni	783	4,1%	
	colonie agricole	190	1,0%	
	servizi d'istituto	13.449	70,2%	
	manutenzione ordinaria fabbricati	919	4,8%	
	servizi extramurari*	964	5,0%	
	totale	16.305	85,1%	
non alle dipendenze dell'Amm.ne Penitenziaria	lavoro all'esterno (ax art. 21 L. 345/75)	841	4,4%	
	semiliberi	in proprio	27	0,1%
		per datori di lavoro esterni	959	5,0%
	lavoratori in istituto per conto di:	imprese	184	1,0%
		cooperative	837	4,4%
totale	2.848	14,9%		
totale lavoratori detenuti		19.153	100,0%	
totale detenuti presenti		57.525		
% lavoratori/detenuti		33,3%		

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art. 21 L.354/75 stipendiati dall'Amm.ne Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto. Elab. CGIL - Dati DAP – Ministero Giustizia - 30 giugno 2023

Corsi professionali nel I semestre 2023

	n.	
corsi attivati	n. corsi attivati	274
	detenuti iscritti	3.359
	% iscritti/detenuti presenti	5,8%
corsi terminati	n. corsi terminati	179
	detenuti iscritti	2.590
	detenuti promossi	2.301
	% promossi/iscritti ai corsi terminati	88,8%
detenuti presenti	57.525	

Elab. CGIL - Dati DAP – Ministero Giustizia - 30 giugno 2023

I percorsi di istruzione e formazione sono fondamentali che consentono di dare un significato al tempo della detenzione e di costruire una migliore prospettiva di reinserimento sociale. Nell'anno scolastico 2022/23 le persone detenute iscritte a percorsi di istruzione sono state 19 mila (46,5% dei quali sono straniere). Sono 11 mila le persone iscritte a percorsi di primo livello di scolarità (66,2% straniere) di cui oltre 5 mila iscritte a corsi di alfabetizzazione (92% straniere), e oltre 8 mila iscritte a percorsi di secondo livello (20,5% straniere). I promossi rappresentano il 47,8% degli iscritti. Nell'anno scolastico 2021/22 si sono diplomate all'esame di Stato 437 persone (14,9% straniere). Oltre un migliaio gli iscritti a corsi universitari, nell'anno accademico 2022/23 (11,6% stranieri). Resta comunque impressionante che un quinto delle persone in carcere non hanno completato l'obbligo scolastico e quasi un migliaio sia analfabeta.

Sono oltre 77 mila le persone interessate di forme di esecuzione penale esterna, di cui 38 mila sottoposte a misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà), 25 mila a misure di comunità (messa alla prova) e 10 mila a sanzioni di comunità (lavoro di pubblica utilità). Le sanzioni sostitutive interessano solo un centinaio di persone. Finora il ricorso a misure alternative e pene sostitutive non ha portato alla diminuzione dell'area detentiva in carcere, misure che si sono affiancate ad essa portando l'area di intervento di natura penale a 138 mila persone, rispetto alle 99 mila di 8 anni fa, mentre i reati di maggiore gravità sono andati progressivamente a ridursi.

Dall'entrata in vigore della Legge 199/2010 (che prevede la possibilità di scontare accoglienza la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche residua di pena maggiore, presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza) al 29 febbraio 2024, le persone uscite dagli istituti penitenziari sono state quasi 35 mila.

Percorsi di istruzione - Persone detenute iscritte e promosse - a.s. 2022/2023

	iscritti			promossi		
	totale	di cui stranieri	% stranieri	totale	di cui stranieri	% stranieri
primo livello scolarità*	11.025	7.295	66,2%	4.140	2.952	71,3%
- di cui alfabetizzazione e apprendimento italiano	5.209	4.792	92,0%	2.153	1.993	92,6%
secondo livello scolarità*	8.347	1.707	20,5%	5.115	994	19,4%
Totale*	19.372	9.002	46,5%	9.255	3.946	42,6%
diplomate all'esame di Stato a.s. 2021/22**	437	65	14,9%	437	65	14,9%
iscritti a corsi universitari a.a. 2022/23**	1.427	166	11,6%	1.427	166	11,6%

Elab. CGIL - *Dati DAP - 30 giugno 2023 - **Dati Garante Naz.le - 31 marzo 2023.

Persone in carico agli uffici di esecuzione penale esterna

categoria	tipo	n. persone
misure alternative alla detenzione	affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p.)	25.057
	detenzione domiciliare (art. 47 ter o.p.)	11.662
	semilibertà (art. 48 o.p.)	996
sanzioni sostitutive	semidetenzione (art. 55 L. 689/1981)	-
	libertà controllata (art. 56 L. 689/1981)	106
misure di sicurezza	libertà vigilata	4.616
sanzioni di comunità	lavoro di pubblica utilità (in violaz. legge stupefacenti*)	777
	lavoro di pubblica utilità (in violaz. codice strada*)	9.182
misure di comunità	messa alla prova	25.030
totale		77.426

(*) In tali tipologie di sanzioni sono incluse anche quelle non sostitutive alla detenzione. Elab. CGIL - Dati Garante Naz.le - 31 marzo 2023.

Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010

	detenuti usciti ex L.199/2010	di cui	
		donne	stranieri
Totale	34.875	2.566	11.754

Elab. CGIL - Dati DAP - 29 febbraio 2024.



I dati dei singoli istituti penitenziari

A febbraio 2024 ben i due terzi degli istituti penitenziari presentano un numero di persone ristrette maggiore dei posti regolamentari con un tasso di sovraffollamento ufficiale che è mediamente del 119% ma che in molte realtà arriva a livelli di gran lunga superiori.

In molti istituti la situazione è drammatica con tassi di sovraffollamento insostenibili come a Brescia "Fischione" Canton Mombello dove la popolazione detenuta è più del doppio dei posti (213%), a Foggia (190%), Taranto (185%), Roma "Regina Coeli" (182%), Busto Arsizio (175%), Brindisi (175%), Bergamo (173%), Como (173%), Monza (172%), Treviso (171%), Verona (169%), Bologna (167%), Ferrara (166%), Benevento (162%), Pesaro (159%), Milano "San Vittore" (152%).

Su 60 mila detenuti, gli stranieri sono 19 mila e costituiscono il 31,3% delle persone ristrette e rappresentano la maggioranza della popolazione carceraria in oltre un quinto delle strutture.

In particolare, tra le carceri nelle quali si registrano i livelli più alti di presenza di detenuti stranieri in termini percentuali si segnalano quelle di Arbus - Cagliari (70% del totale dei detenuti presenti), Onani - Nuoro (68%), Firenze "Sollicciano" (65%), Piacenza (65%), Cremona (64%), Padova (63%), Milano "San Vittore" (62%), Alessandria (62%), San Remo (61%), Modena (60%), Venezia "S. Maria Maggiore" (60%).

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari

Regione di detenzione	Prov.	Istituto penitenziario	Tipo	Capienza regolam.*	Detenuti presenti	di cui stranieri	diff. detenuti-capienza	tasso sovraffollamento
ABRUZZO	AQ	AVEZZANO -	CC	53	77	34	24	145%
ABRUZZO	AQ	L'AQUILA -	CC	232	160	14	- 72	69%
ABRUZZO	AQ	SULMONA -	CR	323	454	11	131	141%
ABRUZZO	CH	CHIETI -	CC	79	135	28	56	171%
ABRUZZO	CH	LANCIANO -	CC	289	265	20	- 24	92%
ABRUZZO	CH	VASTO -	CL	197	89	21	- 108	45%
ABRUZZO	PE	PESCARA -	CC	276	389	130	113	141%
ABRUZZO	TE	TERAMO -	CC	255	375	113	120	147%
BASILICATA	MT	MATERA -	CC	132	190	35	58	144%
BASILICATA	PZ	MELFI -	CC	126	202	9	76	160%
BASILICATA	PZ	POTENZA "A. SANTORO"	CC	110	99	14	- 11	90%
CALABRIA	CS	CASTROVILLARI "R. SISCA"	CC	122	161	42	39	132%
CALABRIA	CS	COSENZA "S. COSMAI"	CC	220	288	60	68	131%
CALABRIA	CS	PAOLA -	CC	181	202	55	21	112%
CALABRIA	CS	ROSSANO "N.C."	CR	263	313	44	50	119%
CALABRIA	CZ	CATANZARO "U. CARIDI"	CC	682	654	123	- 28	96%
CALABRIA	KR	CROTONE -	CC	99	136	31	37	137%
CALABRIA	RC	LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA"	CR	37	54	36	17	146%
CALABRIA	RC	LOCRI -	CC	86	127	58	41	148%
CALABRIA	RC	PALMI "F. SALSONE"	CC	141	166	9	25	118%
CALABRIA	RC	REGGIO CALABRIA "ARGHILLA"	CC	294	391	123	97	133%
CALABRIA	RC	REGGIO CALABRIA "G. PANZERA"	CC	180	206	10	26	114%
CALABRIA	VV	VIBO VALENTIA "N.C."	CC	406	388	54	- 18	96%
CAMPANIA	AV	ARIANO IRPINO "P. CAMPANELLO"	CC	276	312	54	36	113%

Regione di detenzione	Prov.	Istituto penitenziario	Tipo	Capienza regolam.*	Detenuti presenti	di cui stranieri	diff. detenuti-capienza	tasso sovrappollamento
CAMPANIA	AV	AVELLINO "A. GRAZIANO" BELLIZZI	CC	507	614	58	107	121%
CAMPANIA	AV	LAURO -	ICAM	50	5	3	- 45	10%
CAMPANIA	AV	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "L.FAMIGLIETTI - R.FORGETTA - G.BARTOLO"	CR	124	186	20	62	150%
CAMPANIA	BN	BENEVENTO -	CC	261	423	37	162	162%
CAMPANIA	CE	ARIENZO "G. DE ANGELIS"	CR	58	76	11	18	131%
CAMPANIA	CE	AVERSA "F. SAPORITO"	CR	254	239	19	- 15	94%
CAMPANIA	CE	CARINOLA "G.B. NOVELLI"	CR	552	482	58	- 70	87%
CAMPANIA	CE	SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA"	CC	818	947	185	129	116%
CAMPANIA	NA	NAPOLI "G. SALVIA" POGGIOREALE	CC	1624	2044	323	420	126%
CAMPANIA	NA	NAPOLI "P. MANDATO" SECONDIGLIANO	CC	1077	1368	66	291	127%
CAMPANIA	NA	POZZUOLI -	CCF	98	159	21	61	162%
CAMPANIA	SA	EBOLI -	CR	54	44		- 10	81%
CAMPANIA	SA	SALERNO "A. CAPUTO"	CC	376	526	84	150	140%
CAMPANIA	SA	VALLO DELLA LUCANIA -	CC	40	55	3	15	138%
EMILIA R.	BO	BOLOGNA "R. D'AMATO"	CC	498	831	415	333	167%
EMILIA R.	FE	FERRARA "C. SATTA"	CC	244	405	163	161	166%
EMILIA R.	FO	FORLI' -	CC	144	137	60	- 7	95%
EMILIA R.	MO	CASTELFRANCO EMILIA -	CR	191	103	29	- 88	54%
EMILIA R.	MO	MODENA -	CC	372	529	318	157	142%
EMILIA R.	PC	PIACENZA "SAN LAZZARO"	CC	416	408	266	- 8	98%
EMILIA R.	PR	PARMA -	CR	655	697	238	42	106%
EMILIA R.	RA	RAVENNA -	CC	49	78	42	29	159%
EMILIA R.	RE	REGGIO EMILIA "C.C. E C.R."	IP	292	273	124	- 19	93%
EMILIA R.	RN	RIMINI -	CC	118	158	70	40	134%
FRIULI V. G.	GO	GORIZIA -	CC	53	74	31	21	140%
FRIULI V. G.	PN	PORDENONE -	CC	37	51	19	14	138%
FRIULI V. G.	TS	TRIESTE -	CC	150	238	138	88	159%
FRIULI V. G.	UD	TOLMEZZO -	CC	149	157	19	8	105%
FRIULI V. G.	UD	UDINE -	CC	86	142	68	56	165%
LAZIO	FR	CASSINO -	CC	203	204	75	1	100%
LAZIO	FR	FROSINONE "G. PAGLIEI"	CC	513	555	210	42	108%
LAZIO	FR	PALIANO -	CR	156	57	4	- 99	37%
LAZIO	LT	LATINA -	CC	77	116	31	39	151%
LAZIO	RI	RIETI "N.C."	CC	295	464	259	169	157%
LAZIO	RM	CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI"	CR	144	75	22	- 69	52%
LAZIO	RM	CIVITAVECCHIA "N.C."	CC	357	528	260	171	148%
LAZIO	RM	ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE	CCF	272	366	134	94	135%
LAZIO	RM	ROMA "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1	CC	1170	1532	483	362	131%
LAZIO	RM	ROMA "REBIBBIA TERZA CASA"	CC	172	82	14	- 90	48%
LAZIO	RM	ROMA "REBIBBIA"	CR	445	286	35	- 159	64%
LAZIO	RM	ROMA "REGINA COELI"	CC	628	1143	563	515	182%
LAZIO	RM	VELLETRI -	CC	412	622	202	210	151%
LAZIO	VT	VITERBO "N.C."	CC	440	655	240	215	149%
LIGURIA	GE	CHIAVARI -	CR	52	65	35	13	125%
LIGURIA	GE	GENOVA "MARASSI"	CC	535	688	359	153	129%
LIGURIA	GE	GENOVA "PONTEDECIMO"	CC	96	161	80	65	168%
LIGURIA	IM	IMPERIA -	CC	53	64	37	11	121%
LIGURIA	IM	SANREMO -	CC	223	278	170	55	125%
LIGURIA	SP	LA SPEZIA -	CC	151	155	79	4	103%
LOMBARDIA	BG	BERGAMO "Don Fausto RESMINI"	CC	319	552	269	233	173%
LOMBARDIA	BS	BRESCIA "N. FISCHIONE" CANTON MONBELLO	CC	182	387	169	205	213%
LOMBARDIA	BS	BRESCIA "VERZIANO"	CR	71	124	38	53	175%
LOMBARDIA	CO	COMO -	CC	226	390	198	164	173%
LOMBARDIA	CR	CREMONA -	CC	394	526	339	132	134%
LOMBARDIA	LC	LECCO -	CC	53	83	52	30	157%
LOMBARDIA	LO	LODI -	CC	45	91	37	46	202%

Regione di detenzione	Prov.	Istituto penitenziario	Tipo	Capienza regolam.*	Detenuti presenti	di cui stranieri	diff. detenuti-capienza	tasso sovrappollamento
LOMBARDIA	MI	BOLLATE "II C.R."	CR	1267	1395	549	128	110%
LOMBARDIA	MI	MILANO "F. DI CATALDO" SAN VITTORE	CC	754	1146	716	392	152%
LOMBARDIA	MI	MONZA -	CC	411	706	324	295	172%
LOMBARDIA	MI	OPERA "I C.R."	CR	918	1311	375	393	143%
LOMBARDIA	MN	MANTOVA -	CC	97	143	80	46	147%
LOMBARDIA	PV	PAVIA -	CC	515	650	357	135	126%
LOMBARDIA	PV	VIGEVANO -	CR	242	357	176	115	148%
LOMBARDIA	PV	VOGHERA "N.C."	CC	341	360	51	19	106%
LOMBARDIA	SO	SONDRIO -	CC	26	35	21	9	135%
LOMBARDIA	VA	BUSTO ARSIZIO -	CC	240	419	223	179	175%
LOMBARDIA	VA	VARESE -	CC	53	93	37	40	175%
MARCHE	AN	ANCONA -	CC	256	322	103	66	126%
MARCHE	AN	ANCONA "BARCAGLIONE"	CR	100	94	37	- 6	94%
MARCHE	AP	ASCOLI PICENO -	CC	103	92	19	- 11	89%
MARCHE	FM	FERMO -	CR	43	57	25	14	133%
MARCHE	PS	FOSSOMBRONE -	CR	182	85	2	- 97	47%
MARCHE	PS	PESARO -	CC	153	244	99	91	159%
MOLISE	CB	CAMPOBASSO -	CC	106	152	43	46	143%
MOLISE	CB	LARINO -	CC	119	121	6	2	102%
MOLISE	IS	ISERNIA -	CC	50	59	19	9	118%
PIEMONTE	AL	ALESSANDRIA "G. CANTIELLO - S. GAETA"	CC	233	216	133	- 17	93%
PIEMONTE	AL	ALESSANDRIA "SAN MICHELE"	CR	265	312	142	47	118%
PIEMONTE	AT	ASTI -	CR	205	268	26	63	131%
PIEMONTE	BI	BIELLA -	CC	394	349	159	- 45	89%
PIEMONTE	CN	ALBA "G. MONTALTO"	CR	138	43	13	- 95	31%
PIEMONTE	CN	CUNEO -	CC	433	351	194	- 82	81%
PIEMONTE	CN	FOSSANO -	CR	136	89	37	- 47	65%
PIEMONTE	CN	SALUZZO "R. MORANDI"	CR	424	343	14	- 81	81%
PIEMONTE	NO	NOVARA -	CC	156	178	47	22	114%
PIEMONTE	TO	IVREA -	CC	195	268	93	73	137%
PIEMONTE	TO	TORINO "G. LORUSSO - L. CUTUGNO" LE VALLETTE	CC	1118	1420	683	302	127%
PIEMONTE	VB	VERBANIA -	CC	53	78	24	25	147%
PIEMONTE	VC	VERCELLI -	CC	231	290	116	59	126%
PUGLIA	BA	ALTAMURA -	CR	52	83	4	31	160%
PUGLIA	BA	BARI "F. RUCCI"	CC	294	432	80	138	147%
PUGLIA	BA	TURI -	CR	108	170	22	62	157%
PUGLIA	BR	BRINDISI -	CC	119	208	20	89	175%
PUGLIA	BT	TRANI -	CC	447	427	58	- 20	96%
PUGLIA	BT	TRANI -	CRF	32	38	3	6	119%
PUGLIA	FG	FOGGIA -	CC	364	691	105	327	190%
PUGLIA	FG	LUCERA -	CC	135	174	53	39	129%
PUGLIA	FG	SAN SEVERO -	CC	61	89	15	28	146%
PUGLIA	LE	LECCE "N.C."	CC	798	1226	126	428	154%
PUGLIA	TA	TARANTO -	CC	500	927	69	427	185%
SARDEGNA	CA	ARBUS "IS ARENAS"	CR	176	77	54	- 99	44%
SARDEGNA	CA	CAGLIARI "E. SCALAS"	CC	561	616	134	55	110%
SARDEGNA	CA	ISILI -	CR	130	90	54	- 40	69%
SARDEGNA	NU	LANUSEI "SAN DANIELE"	CC	33	28	7	- 5	85%
SARDEGNA	NU	NUORO -	CC	378	194	8	- 184	51%
SARDEGNA	NU	ONANI "MAMONE"	CR	292	148	100	- 144	51%
SARDEGNA	OR	ORISTANO "S. SORO"	CR	266	233	15	- 33	88%
SARDEGNA	SS	ALGHERO "G. TOMASIELLO"	CR	156	107	21	- 49	69%
SARDEGNA	SS	SASSARI "G. BACCHIDDU"	CC	454	466	128	12	103%
SARDEGNA	SS	TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS"	CR	170	177	7	7	104%
SICILIA	AG	AGRIGENTO "P. DI LORENZO"	CC	283	339	76	56	120%
SICILIA	AG	SCIACCA -	CC	73	21	8	- 52	29%
SICILIA	CL	CALTANISSETTA -	CC	180	235	39	55	131%

Region e di detenzione	Prov.	Istituto penitenziario	Tipo	Capienza regolam.*	Detenuti presenti	di cui stranieri	diff. detenuti-capienza	tasso sovrappollamento
SICILIA	CL	GELA -	CC	48	70	8	22	146%
SICILIA	CL	SAN CATALDO -	CR	135	98	12	- 37	73%
SICILIA	CT	CALTAGIRONE -	CC	541	413	83	- 128	76%
SICILIA	CT	CATANIA "BICOCCA"	CC	136	206	17	70	151%
SICILIA	CT	CATANIA "PIAZZA LANZA"	CC	279	384	49	105	138%
SICILIA	CT	GIARRE -	CC	58	76	11	18	131%
SICILIA	EN	ENNA "L. BODENZA"	CC	169	216	35	47	128%
SICILIA	EN	PIAZZA ARMERINA -	CC	49	68	23	19	139%
SICILIA	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO -	CC	414	238	26	- 176	57%
SICILIA	ME	MESSINA -	CC	302	207	21	- 95	69%
SICILIA	PA	PALERMO "A. LORUSSO" PAGLIARELLI	CC	1164	1380	164	216	119%
SICILIA	PA	PALERMO "C. DI BONA" UCCIARDONE	CR	571	487	89	- 84	85%
SICILIA	PA	TERMINI IMERESE "A. BURRAFATO"	CC	97	106	16	9	109%
SICILIA	RG	RAGUSA -	CC	196	191	62	- 5	97%
SICILIA	SR	AUGUSTA -	CR	364	552	53	188	152%
SICILIA	SR	NOTO "A. BONINCONTRO"	CR	176	148	20	- 28	84%
SICILIA	SR	SIRACUSA -	CC	545	691	81	146	127%
SICILIA	TP	CASTELVETRANO -	CC	44	67	13	23	152%
SICILIA	TP	FAVIGNANA "G. BARRACO"	CR	89	102	24	13	115%
SICILIA	TP	TRAPANI "P. CERULLI"	CC	555	526	86	- 29	95%
TOSCANA	AR	AREZZO -	CC	108	41	14	- 67	38%
TOSCANA	FI	FIRENZE "MARIO GOZZINI"	CC	92	89	48	- 3	97%
TOSCANA	FI	FIRENZE "SOLLICCIANO"	CC	497	561	363	64	113%
TOSCANA	GR	GROSSETO -	CC	15	26	13	11	173%
TOSCANA	GR	MASSA MARITTIMA -	CC	48	30	12	- 18	63%
TOSCANA	LI	LIVORNO -	CC	391	236	67	- 155	60%
TOSCANA	LI	LIVORNO "GORGONA"	CR	89	74	43	- 15	83%
TOSCANA	LI	PORTO AZZURRO "P. DE SANTIS"	CR	334	299	173	- 35	90%
TOSCANA	LU	LUCCA -	CC	63	72	38	9	114%
TOSCANA	MS	MASSA -	CR	174	234	108	60	134%
TOSCANA	PI	PISA -	CC	197	290	165	93	147%
TOSCANA	PI	VOLTERRA -	CR	189	182	45	- 7	96%
TOSCANA	PO	PRATO -	CC	589	570	279	- 19	97%
TOSCANA	PT	PISTOIA -	CC	76	60	30	- 16	79%
TOSCANA	SI	SAN GIMIGNANO -	CR	243	313	17	70	129%
TOSCANA	SI	SIENA -	CC	58	78	36	20	134%
TRENTINO A. A.	BZ	BOLZANO -	CC	88	121	78	33	138%
TRENTINO A. A.	TN	TRENTO "SPINI DI GARDOLO"	CC	422	363	208	- 59	86%
UMBRIA	PG	PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE"	CC	363	412	238	49	113%
UMBRIA	PG	SPOLETO -	CR	462	455	42	- 7	98%
UMBRIA	TR	ORVIETO -	CR	98	112	32	14	114%
UMBRIA	TR	TERNI -	CC	422	544	120	122	129%
VALLE D'AOSTA	AO	BRISOGNE "AOSTA"	CC	181	145	84	- 36	80%
VENETO	BL	BELLUNO -	CC	90	101	54	11	112%
VENETO	PD	PADOVA -	CC	188	180	113	- 8	96%
VENETO	PD	PADOVA "N.C."	CR	438	584	275	146	133%
VENETO	RO	ROVIGO -	CC	211	270	118	59	128%
VENETO	TV	TREVISO -	CC	138	236	116	98	171%
VENETO	VE	VENEZIA "GIUDECCA"	CRF	112	83	39	- 29	74%
VENETO	VE	VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE"	CC	159	231	138	72	145%
VENETO	VI	VICENZA -	CC	276	366	154	90	133%
VENETO	VR	VERONA "MONTORIO"	CC	335	567	323	232	169%
Totale				51.187	60.924	19.035	9.737	119%



(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

Elab. CGIL - Dati DAP – Ministero Giustizia – 29 febbraio 2024.



I dati in Europa

L'Italia è il Paese europeo con il livello di sovraffollamento carcerario più alto ed è tra quelli con il più alto tasso di detenuti presenti in attesa di condanna definitiva.





Sulla stampa

LA STAMPA | 11 | 11 DICEMBRE 2023

PRIMO PIANO

POLITICA E GIUSTIZIA

Polveriera carceri

Non c'è solo il sovraffollamento, in molte celle mancano le docce. A togliersi la vita anche i detenuti che stanno per essere liberati

PRIMO PIANO | 11 DICEMBRE 2023 | LA STAMPA | 11

CRONACHE

L'INTERVISTA

Cinzia Barilla

“Carceri, più ore di uscita e socialità. Disumano tenere 8 persone in una cella”

La magistrata di sorveglianza in Calabria: “Queste condizioni ledono i diritti. Il sovraffollamento è una sofferenza che incide anche sulla salute mentale”

«Sovraffollamento a livelli pre-Covid. Servono strutture diverse dal carcere»

L'allarme di Palma, Garante dei detenuti

PRIMO PIANO | 11 DICEMBRE 2023 | LA STAMPA | 11

CRONACHE

L'INTERVENTO

Donatella Stasio

Contro la dignità perduta in cella numero chiuso e liste d'attesa

Il sovraffollamento è da primato europeo, la Corte di Strasburgo potrebbe di nuovo condannarci. Servono subito interventi per riportare il sistema detentivo nei confini prescritti dalla Costituzione

la Repubblica

Il costo di un detenuto? Tre euro bastano per colazione, pranzo e cena

di Federica Cravero, di Federica Cravero

DOMENICA - 23 LUGLIO 2023

VIAGGIO DIETRO LE SBARRE
L'emergenza mai risolta

di Gaia Tortora

Nell'inferno di Sollicciano. Celle luride e roventi, detenuti senza speranza. «Ci feriamo per farci sentire»

Il reportage di Gaia Tortora tra scarafaggi e caldo afoso all'interno del carcere di Firenze. I reclusi con problemi psichici sono sempre di più. E sembra di essere negli istituti dell'Egitto di Zaki

EMERGENZA CARCERI

Suicidi di Stato

Nordio visita le Vallette di Torino dove 2 detenuti si sono tolte la vita: una faceva lo sciopero della fame per vedere il figlio. Un altro caso in Calabria. Il ministro: “Trasferiamo i reclusi meno pericolosi nelle caserme per diminuire l'affollamento”

Sola pag. 2

il manifesto | giovedì 29 dicembre 2023

community

11

PRIMO PIANO

CRONACHE

L'ESPRESSO

Giovanni Salvi

L'Italia ha carceri inadeguate che puniscono di più gli emarginati

Quando si parla di sovraffollamento il problema sono le strutture, non l'alto numero di detenuti. I nuovi penitenziari dovranno essere pensati con spazi di risocializzazione e di inserimento al lavoro

il manifesto | sabato 30 dicembre 2023

Dalla voragine del carcere vi racconto del nostro abbandono

LA STAMPA | 11 DICEMBRE 2023

PRIMO PIANO

GIUSTIZIA E DIRITTI

L'INTERVENTO

In cella salvati dal lavoro

In Italia un detenuto su tre ha un impiego ma le mansioni interne durano poche ore al mese. Si investe di più: è così che possiamo rinascere

Suicidi in carcere

La misura della civiltà

di Linda Laura Sabbadini

il manifesto | giovedì 29 dicembre 2023

società

Diecimila detenuti in più dopo un anno di frenesia punitiva

PETERZO GONNELLA

PRIMO PIANO

LA CRISI DELLE CARCERI

L'INTERVENTO

Giorgio Gori

Nelle celle pollaio

Il sindaco di Bergamo denuncia sovraffollamento, scarsità di agenti, esplosione delle tossicodipendenze. Recidiva altissima alla scarcerazione mentre l'inserimento professionale scongiura le ricadute nel 98% dei casi

GIORGIO GORI



Le fonti

Le fonti utilizzate sono le seguenti:

- [Abolire il carcere – L. Manconi, S. Anastasia, V. Calderone, F. Resta, ed. Chiarelettere, 2022](#)
- [Antigone – XIX Rapporto sulla condizione di detenzione](#)
- [Antigone – Prospettive minori – VII Rapporto sulla giustizia minorile e gli Istituti penali per minorenni](#)
- [Consiglio d'Europa – “Space I 2022 – Rapporto statistico sulla popolazione carceraria” \(v. anche M. F. Aebi e M. M. Tiago, “Prisons and Prisoners in Europe 2022: Key Findings of the SPACE I report”\)](#)
- [Corte Costituzionale – Sentenza n. 10 del 6 dicembre 2023](#)
- [Corte Costituzionale – Sentenza n. 279 del 9 ottobre 2013](#)
- [Corte dei Conti - Deliberazione n. 101/2021/PREV](#)
- [Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – Sentenza dell'8 gennaio 2013 - Ricorsi n. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10 - Torreggiani e altri c. Italia](#)
- [Decreto Legge 1 luglio 2013, n. 78, “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione penale”](#)
- [Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”](#)
- [Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, “Riforma dell'ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a\), d\), i\), l\), m\), o\), r\), t\) e u\), della legge 23 giugno 2017, n. 103”](#)
- [Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, “Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g\), h\) e r\), della legge 23 giugno 2017, n. 103”](#)
- [Garante nazionale delle persone private della libertà personale – Relazione al Parlamento – 2023](#)
- [Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - statistiche](#)
- [Garante nazionale delle persone private della libertà personale – Per un'analisi dei suicidi negli istituti penitenziari](#)
- [Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale – sito ufficiale](#)
- [INAPP – “Detenzione e diritti umani. Una disamina della situazione carceraria in Italia”](#)
- [A. Albano e M. Palma – In Gabbia – Volume 3](#)
- [Legge 22 giugno 2000, n. 193, “Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti”](#)
- [Ristretti – Morire di carcere](#)

